

Pubblicato il 23/12/2022

N. 10262/2022 REG.PROV.PRES.
N. 06321/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6321 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Margherita Sirna, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione
Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

Commissione Nazionale di Cui All'Articolo 7 del Dm Istruzione 9.11.2021, n. 326,
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Commissione Esaminatrice del
Concorso Ordinario Ab25, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 66/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;
- 2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25 - Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;
- 3) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;
- 4) dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
- 5) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.
- 6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di

concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari.

7) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente;

nonché, per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale;

e, per la condanna

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sirna Margherita il 15/12/2022:

PER L'ANNULLAMENTO

1) della graduatoria generale di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria, nonché dell'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai fini del conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23

per la classe di concorso AB25 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Sicilia di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 18.10.2022 prot.39569 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di integrazione e rettifica della graduatoria e dell'elenco sub 1 impugnati, nonché della medesima graduatoria ed elenco come da ultimo rettificata prot. n. 45340 del 1.12.2022, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

3) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie ed elenchi impugnati, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale

E PER LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla

prova orale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto che è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 dicembre 2022.

**Il Presidente
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO